

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2149 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi al fine di aggiungere l'Italia quale autorità dell'Unione e tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 17, l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di recesso ⁽²⁾ definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea («Unione») e dalla Comunità europea dell'energia atomica («Euratom»).
- (2) Il periodo di transizione di cui all'accordo di recesso, parte quarta, ha termine il 31 dicembre 2020, data in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
- (3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord diventerà applicabile alla fine del periodo di transizione.
- (4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.
- (5) In virtù dell'adozione della decisione amministrativa «Ammissione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al sistema di certificazione del processo di Kimberley» da parte dei partecipanti al processo di Kimberley, in occasione della seduta plenaria di Delhi tenutasi nel novembre 2019, il Regno Unito è ammesso come partecipante al sistema di certificazione del processo di Kimberley; tale partecipazione avrà effetto unicamente a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al e nel Regno Unito. Il Regno Unito deve essere aggiunto all'elenco dei partecipanti al processo di Kimberley di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002.
- (6) È inoltre necessario aggiornare gli indirizzi delle autorità competenti di vari partecipanti al processo di Kimberley, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002.
- (7) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce un elenco delle autorità dell'Unione nell'allegato III di tale regolamento.
- (8) In seguito alla richiesta di designazione di un'autorità dell'Unione a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 da parte dell'Italia, la Commissione ha incontrato l'autorità dell'Unione designata dall'Italia per accertarne la preparazione a svolgere le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. Considerati i preparativi intrapresi e le procedure previste dall'autorità dell'Unione designata dall'Italia, si ritiene che essa sarà in grado di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace e adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. È pertanto opportuno aggiungere l'autorità pertinente in Italia all'elenco delle autorità dell'Unione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002.
- (9) In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, l'autorità dell'Unione nel Regno Unito deve essere cancellata dall'elenco delle autorità dell'Unione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

